

Comunicato stampa

Aperture straordinarie dei negozi durante il periodo pre-natalizio 2018

Bellinzona, 5 novembre 2018

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) comunica di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2018 nei seguenti giorni (cfr. Foglio Ufficiale n. 14/2018 del 16 febbraio 2018 e n. 85 del 23 ottobre 2018):

- sabato 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 9 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 16 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 23 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Ricordiamo di seguito le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate.

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l'occupazione durante le aperture delle domeniche 9 e/o 16 e/o 23 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL

Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 9 e/o 16 e/o 23 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

Compensazione per lavoro domenicale - artt. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1

Se durante l'occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti.

Se l'occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore più 11 ore consecutive di riposo giornaliero) nella settimana di lavoro corrente o successiva al lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Occupazione dei lavoratori le 3 domeniche 9, 16 e 23 dicembre – art. 20 cpv. 1 LL

Un lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1

La domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l'occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Occupazione di giovani – art. 31 LL

I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 9, 16 e 23 dicembre.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dfe-uil@ti.ch, tel. 091 / 814 30 96

www.ti.ch/negozi